

**Comune di  
Cavallino – Treporti  
(Provincia di Venezia)**

---

# **REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 17 del 13 aprile 2004 e modificato con  
deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 10 giugno 2010**

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità d'accesso ai soggiorni climatici per anziani.

## **ART. 2**

### **FINALITÀ E DESTINATARI**

Il servizio dei soggiorni climatici per anziani intende offrire opportunità ricreative, di svago, socializzazione e turismo sociale agevolato ai cittadini residenti nel Comune di Cavallino-Treporti che abbiano compiuto i 60 anni di età, si trovino in condizione non lavorativa e risultino autosufficienti dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita in comunità.

## **ART. 3**

### **ORGANIZZAZIONE**

Il Servizio alle Politiche Sociali si atterrà agli indirizzi ed ai criteri esecutivi dettati dalla Giunta Comunale, provvedendo a programmare ed organizzare il servizio tramite l'acquisto di beni, forniture, attività, nel rispetto del regolamento comunale che disciplina la gestione di servizi e l'esecuzione dei lavori in economia ed entro i limiti di budget stabiliti nel bilancio di previsione.

## **ART. 4**

### **DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Le persone in possesso dei requisiti summenzionati all'art. 2 formuleranno la propria richiesta di partecipazione su modulistica appositamente predisposta dal Servizio alle Politiche Sociali entro i termini annualmente definiti.

Nel caso di più turni di soggiorno o di offerte in località diverse, i richiedenti potranno essere ammessi solamente ad un unico turno e ad una sola località, fatta salva la possibilità di esprimere in ordine di priorità la propria preferenza.

## **ART. 5**

### **RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE**

Qualora non fosse raggiunto il numero minimo dei partecipanti per ciascun turno e per ciascuna località potranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, essere riaperti i termini di presentazione delle richieste di adesione, ammettendo in tal caso anche le persone che abbiano già beneficiato del servizio per il medesimo anno.

## **ART. 6**

### **GRADUATORIA**

“Le domande di partecipazione ai soggiorni per anziani verranno ordinate, sino a copertura dei posti disponibili, in apposita graduatoria formulata secondo il criterio dell'”ISEE-accesso”, risultante cioè dalla contemporanea considerazione delle diverse condizioni sociali e della situazione economica dell'anziano richiedente, come dalla Tabella sotto riportata:

<b>Criterio</b>	<b>divisore</b>
Particolari situazioni ove siano presenti indicatori di disagio sociale rilevati e documentati con relazione del Servizio Sociale Comunale	20
Persone sole di fatto, anche se non anagraficamente	10

Persone che non abbiano partecipato ai soggiorni per anziani nei due anni precedenti	5
Persone in situazioni di convivenza con parenti o affini	3
Persone conviventi con coniuge o partner	2

Verrà calcolato quindi per ognuno l'ISEE-accesso, secondo la formula

**“ISEE-accesso” = ISEE familiare / divisore (o somma di più divisori)**

A parità di “ISEE-accesso” verrà data precedenza alla persona più anziana di età.

#### **ART. 7**

#### **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

La Giunta Comunale stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei singoli anziani ai costi del servizio.

La mancata autodichiarazione inerente l'indicatore ISEE al momento della presentazione della domanda di partecipazione comporta:

1. la riserva di ammissione ai soggiorni solo nel caso di disponibilità residua di posti una volta soddisfatte le richieste - per almeno un turno ed una località - di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che abbiano presentato domanda e siano stati inseriti nella graduatoria redatta ai sensi del precedente articolo 6;
2. l'assunzione diretta a carico della persona del costo individuale totale del soggiorno.

La quota individuale di partecipazione dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale secondo i termini annualmente stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio alle Politiche Sociali e comunque non oltre i 10 giorni precedenti la data della partenza. Nel caso di rinuncia alla partecipazione nei dieci giorni precedenti la partenza, potranno essere effettuati rimborsi di versamenti già effettuati solo a favore di persone che documentino con certificato medico l'eventuale impedimento o l'evento luttuoso.